



Venerdì 08/10/2021

Contratti bancari e diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione delle spese effettuate

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica e ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, nella Sentenza n. 24641 del 13 settembre 2021.

<https://www.cortedicassazione.it>